

**COMUNE DI ORISTANO**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

**CONVENZIONE**

**Per l'inserimento di anziani presso la Comunita' di Accoglienza "PILI CUBEDDU" con sede a SENEGHE**

L'anno 2022, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

IL COMUNE DI ORISTANO - C.F. n. 00052090958, nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, \_\_\_\_\_, la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Oristano

E

La Comunità Alloggio Anziani "Pili Cubeddu" gestita dalla Società G.A.G. sas di Pitzolu Giovanni – P.I. 01235350954, con sede legale in Seneghe, che gestisce una comunità di accoglienza per anziani ubicata in via Sa Rocca, 17, nella persona del Rappresentante Legale Pitzolu Giovanni Antioco Costantino, nato a Macomer (NU) il 06/07/1977;

PREMESSO

Che il Comune di Oristano nell'ambito del suo compito istituzionale e in conformità alle finalità di cui alla L.R. 23/2005 nonché agli indirizzi della Regione Sardegna, è tenuto ad assistere in molti modi, anche con il ricorso all'istituzionalizzazione, le persone di maggiore età, particolarmente gli anziani, che versino in condizioni economiche, sociali e di salute, per cui il ricovero in struttura residenziale si presenti come essenziale ed indifferibile

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/12/2005 n. 23 in merito all'organizzazione e funzionamento delle strutture sociali;

Visto il D.G.R. del 08/08/2013, resa definitiva dalla D.G.R. 55/17 del 03/12/2013 e ss.mm.ii., con la quale sono stati definiti i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture;

Che, nell'ambito dei suddetti interventi il Comune di Oristano intende avvalersi della collaborazione della \_\_\_\_\_, che cura la gestione della Comunità Alloggio funzionante a \_\_\_\_\_;

Che la struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, n.1908219-1231-77658 del 09/01/2020 rilasciata dal Comune di Seneghe – Ufficio SUAPE ai sensi della L.R. n° 23/2005 art. 6 comma f);

Che questo Comune è a conoscenza della validità del servizio assistenziale erogato dalla \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1)

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2)

Il Comune di Oristano, di seguito denominato "Comune", stabilisce un rapporto di collaborazione con la Comunità Alloggio \_\_\_\_\_ di seguito denominata Ente Affidatario, per l'erogazione di servizi continuativi a carattere residenziale in favore degli anziani che saranno inseriti con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza del Comune di Oristano.

Art. 3)

L'Ente Affidatario garantisce:

- l'erogazione di prestazioni e servizi, secondo gli standard individuati dal regolamento di esecuzione della citata L.R 23/2005;
- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali vigenti in materia;

Art. 4)

L'Assistenza sanitaria è garantita dalla ATS Sardegna dove ha sede la struttura, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5)

L'Ente Affidatario è obbligato a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 C.C.

Art. 6)

L'ammissione della struttura è disposta su formale richiesta del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza e accompagnata dalla relazione del Servizio Sociale comunale. Nei casi d'urgenza, l'ammissione è effettuata sulla base della sola richiesta del Comune, a cui farà seguito la necessaria documentazione, compatibilmente con la disponibilità di posti.

Per le dimissioni, per qualsiasi motivo, della persona ospite si procederà di concerto tra Comune

Art. 7)

Quale corrispettivo del servizio reso il Comune riconosce l'importo della retta mensile di Euro 1750,00 per un importo presunto pari a € \_\_\_\_\_.

Art. 8)

Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute mensilmente dietro presentazione di idoneo documento valido ai fini fiscali dal quale deve risultare la data di ingresso e le presenze giornaliere del mese relativo. I pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dalla Ditta per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136, presso \_\_\_\_\_. Qualora l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti non assolvano agli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. L'Ente appaltante verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9)

L'Ente affidatario dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n°6 del 21/01/2021 e del Piano Anticorruzione 2021/2023 approvato con delibera G.C. n. 37 del 15/03/2021, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente".

L'Ente affidatario dichiara inoltre di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di rispettare il Patto di Integrità approvato con Delibera Regionale G.R. n. 30/16 del 16/06/2015 pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna che si allega al presente atto, dando atto altresì che la violazione dei medesimi principi e obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4., sottoscritto da entrambe le parti.

La mancata osservanza di quanto previsto nel Patto d'Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 10)

L'Ente affidatario accetta che il Comune effettui presso la propria struttura, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato a mezzo dei propri rappresentanti o dei propri organi tecnici, con facoltà per gli stessi di parlare liberamente con le persone assistite.

L'andamento delle attività socio assistenziali, le condizioni igienico sanitarie, gli aspetti strutturali, gestionali, sono verificati periodicamente con le modalità del citato regolamento di attuazione della L.R. n° 23/2005.

Art. 11)

In caso di violazione delle norme della L.R. 23/2005 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze anche di uno solo degli obblighi a carico dell'Ente previste dalla presente convenzione il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La convenzione può essere altresì risolta ai sensi del citato art. 1456 nel caso di violazione delle norme poste a tutela del minore e si procederà a segnalare all'autorità competente.

Art. 12)

La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ al 31/12/2021 salvo provvedimento di revoca, può essere rinnovata per un ulteriore periodo e sarà valida per tutti gli utenti che potranno essere inseriti agli stessi patti e condizioni della presente.

Art. 13)

Ai sensi della normativa vigente in materia di "Trattamento dei dati personali" il Comune, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti e delle rispettive famiglie, designa l'Ente affidatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. L'Ente affidatario procederà al trattamento dei dati adottando opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 14)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione della Convenzione medesima.

**Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni** dalla data di stipulazione della presente Convenzione, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

Art. 15)

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Comunità.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ORISTANO  
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

PER LA COMUNITA' ALLOGGIO " \_\_\_\_\_ "  
Il Rappresentante legale